



Commento relativo all'ordinanza dell'USAV sulla detenzione e il trattamento di animali selvatici (Ordinanza sugli animali selvatici)

Avamprogetto del 16 aprile 2014

I. Introduzione

La presente ordinanza concretizza le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) per quanto concerne la detenzione e il trattamento di animali selvatici. Tra le altre cose, sono precisate le precisazioni per le singole specie animali in materia di parchi, alimentazione e misure di cura. La definizione di *animali selvatici* si trova all'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPAn.

II. Spiegazioni relative alle condizioni generali di detenzione (sezione 1)

Articolo 2 Detenzione al pascolo

(art. 4 cpv. 1 e art. 7 OPAn)

Nella detenzione di animali selvatici occorre prestare particolare attenzione alla cotica erbosa nei parchi. Il numero degli animali al pascolo è da adattare affinché la ricrescita naturale della vegetazione sia possibile ovunque. In alternativa, è possibile prevedere pascoli di rotazione. In tal caso, ogni parcella di pascolo deve soddisfare le condizioni poste ai parchi per animali selvatici, ovvero la totalità degli animali dispone di protezione dalle condizioni meteorologiche, acqua, superfici da graffiare e zone di ritiro a sufficienza.

Gli alimenti non possono essere sporchi. La mancanza di qualità e igiene negli alimenti può causare danni di tipo acuto o cronico alla salute degli animali.

Inoltre, occorre garantire che ogni animale, a prescindere dalla sua posizione gerarchica o dal suo stato fisico, possa accedere alla quantità di alimenti sufficiente.

Articolo 3 Protezione dalle condizioni meteorologiche e suolo

(art. 6 e 7 OPAn)

Tutti gli animali devono potersi riparare in un luogo protetto in caso di necessità. In inverno, tale luogo offre riparo dal freddo e dall'umidità, in estate dal sole. La protezione dalle condizioni meteorologiche può anche essere costituita da strutture naturali come rocce sporgenti o gruppi di alberi. Tuttavia, in condizioni estreme, occorre assicurare che le esigenze in materia di protezione rimangano soddisfatte.

Il suolo nelle zone dove gli animali restano spesso oppure dove transitano molto, come gli spazi per il foraggio o l'abbeveramento, non devono trovarsi in un avallamento e sono da pulire frequentemente. Se necessario, la consistenza del suolo in queste zone deve essere migliorata, per esempio rendendola più permeabile all'acqua tramite lo spargimento di ghiaia grezza facilmente pulibile.

Articolo 4 Protezione dal rumore

(art. 12 OPAn)

La sensibilità al rumore degli animali selvatici varia molto. Occorre tenerne conto nell'allestimento dei parchi. In generale, non devono essere installate fonti di rumore costante (p. es. impianti di aria condizionata) in prossimità dei ricoveri per animali.

Articolo 5 Illuminazione

(art. 3 cpv. 1 OPAn)

Nella detenzione con illuminazione artificiale, occorre adattare la qualità della luce (frequenza, spettro, qualità del chiarore), l'intensità e la durata dell'illuminazione alle condizioni nello spazio vitale naturale degli animali. In particolare bisogna tenere in considerazione la capacità di percezione della luce delle varie specie animali.

Le fasi di transizione in penombra servono ad accompagnare costantemente gli animali nel passaggio dal buio alla luce e viceversa, affinché il loro ritmo endogeno non sia compromesso dallo spegnimento o dall'accensione improvvisi.

Articolo 6 Immobilizzazione

(art. 88 cpv. 1 e 2 OPAn)

Per intervenire tempestivamente in caso di situazioni problematiche (p. es. cambiamenti della temperatura, stato di eccitamento eccessivo o depressione delle vie respiratorie) o per evitare dolori o lesioni, occorre sorvegliare gli animali immobilizzati. In caso di piccoli animali selvatici, come uccelli e piccoli mammiferi, durante la narcosi è necessario sorvegliare soprattutto il rischio di dispersione di calore. Quale misura preventiva, è consigliato adagiare l'animale su un cuscino riscaldato.

Articolo 7 Requisiti ridotti per i parchi destinati agli animali da circo

(art. 95 cpv. 2 lett. a e allegato 2 OPAn)

Fondamentalmente, per gli animali da circo valgono le stesse condizioni di detenzione come per gli altri animali selvatici. Se in determinate località di rappresentazione le dimensioni minime di cui all'allegato 2 OPAn non possono essere rispettate, è possibile ridurle in base all'articolo 95 capoverso 2 OPAn. Le superfici dei parchi ridotte sono solo permesse per gli animali selvatici che sono impiegati nel programma attuale della tournée o che sono addestrati per rappresentazioni future (conforme all'art. 95 cpv. 2 lett. a OPAn: «che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico»). In base all'esperienza, di regola questi animali eseguono un allenamento al giorno e fanno parte di uno o due spettacoli.

I capoversi 1 e 2 precisano le esigenze per i parchi di dimensioni ridotte. La superficie di un parco interno può essere ridotta al massimo del 30 per cento. Il rispettivo parco esterno deve essere almeno della stessa dimensione di quello interno. Per esempio, una zebra o un cammello (parchi interni secondo l'allegato 2 OPAn: 8 m² per

animale) può essere detenuto in un parco ridotto che misura 5,6 m² per animale sia nella zona esterna che interna. Le disposizioni strutturali in base all'allegato 2 OPAn, rubrica «Requisiti particolari» devono essere rispettate in ogni caso per la rispettiva specie animale.

Le occupazioni accessorie, elencate al capoverso 3 per i luoghi di rappresentazione in cui le superficie minime per i parchi interni ed esterni di cui all'allegato 2 OPAn non sono rispettate, devono garantire agli animali almeno tre unità di occupazione e di movimento dentro e fuori dal parco distribuite sulla giornata. Tali unità comprendono, per esempio, allenamento o addestramento, partecipazione a spettacoli ma anche misure di cura (p. es. doccia per gli elefanti) oppure, grazie a una struttura del parco più variata, l'occupazione tramite la ricerca di una porzione di cibo difficilmente raggiungibile.

Le disposizioni fissate al capoverso 5 garantiscono che gli animali colpiti dalla riduzione siano tenuti solo per poco tempo nei parchi fortemente ridotti.

Articolo 7a **Autorizzazione di tournée per circhi**

(art. 94 cpv. 3 OPAn)

Le indicazioni riportate all'articolo 7a sono necessarie affinché il Cantone competente possa valutare il programma di tournée per quanto concerne la conformità alla legge della sequenza dei luoghi di rappresentazione con riduzioni delle superfici dei parchi. L'elenco permette anche un'attuazione uniforme nel rilascio di autorizzazioni di tournée.

III. Spiegazioni relative alle disposizioni per le singole specie animali

Sezione 2: Cervi

Articolo 8 **Parchi**

(art. 7 OPAn)

I passaggi e le aree dei parchi stretti rappresentano un pericolo di ferimento qualora gli animali si incastrino oppure sono delle vere e proprie trappole per quelli che sono cacciati dagli esemplari dominanti. In particolare durante il periodo in cui i cervi portano i palchi, gli esemplari assediati possono essere facilmente bloccati lungo la recinzione o bloccati mentre lottano incrociando i palchi.

La crescita eccessiva degli zoccoli rappresenta un rischio per la salute visto che si possono deformare causando infezioni. Pertanto, il suolo deve permettere l'usura sufficiente della sostanza cornea.

I cerbiatti appena nati non seguono subito la madre nella natura. Nei primi giorni di vita si adagiano nell'erba alta o nella vegetazione densa in posizione raggomitata e si mimetizzano grazie al manto maculato. Per questo, nel periodo in cui le femmine partoriscono, la vegetazione nel parco deve essere abbastanza densa da permettere tale comportamento naturale.

Articolo 9 **Recinti** (art. 7 cpv. 1 OPAn)

L'altezza e la tipologia delle recinzioni devono garantire che né le persone né gli altri animali riescano a entrare nel parco e che i cervi non possano fuoriuscire o impigliarsi con i palchi nelle recinzioni. Il recinto deve inoltre impedire un contatto diretto con gli animali selvatici che vivono in natura. Se un animale resta incastrato con la testa o gli arti nel recinto, cercherà di liberarsi fino a raggiungere l'esaurimento. Ciò può portare a gravi ferite o alla morte. Al fine di evitare questi incidenti, le maglie non possono essere più larghe di 15 cm.

Sezione 3: Ratiti

Articolo 10 **Trattamento dei ratiti** (art. 5 cpv. 1, art 7 cpv. 1 lett. a e b OPAn)

Nella detenzione di struzzi è necessario effettuare controlli frequenti. Se i parchi si trovano nei pressi delle vie pubbliche occorre apportare cartelli ben visibili che segnalano il divieto di alimentare gli animali. I ratiti si cibano anche di alimenti inadeguati o di oggetti facilmente ingeribili e possono così subire lesioni.

Articolo 11 **Accesso al pascolo** (art. 3 cpv. 1 e art. 13 OPAn)

A decorrere dalla nona settimana di vita, gli animali giovani sono abbastanza indipendenti per muoversi liberamente senza essere guidati costantemente dai genitori. A partire da questo momento, occorre garantire loro l'accesso alla superficie totale del pascolo. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente cattive, l'accesso al pascolo può essere limitato nel tempo.

Articolo 12 **Parchi** (art. 3 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2 OPAn)

I requisiti relativi ai parchi devono garantire ai ratiti di poter soddisfare il loro comportamento e le loro esigenze naturali. Il bagno è necessario per la cura delle piume.

Articolo 13 **Recinti** (art. 7 cpv. 1 OPAn)

Le recinzioni devono essere ben visibili sia per gli animali all'interno sia all'esterno del parco. Altrimenti sussiste il rischio di ferimento, per esempio in caso di comportamento di fuga. I recinti per struzzi, emù e nandù devono essere sufficientemente alti ed essere costruiti in modo robusto al fine di non poter essere scavalcati.

L'uso di recinti elettrificati è vietato. In particolare quando le condizioni meteorologiche sono umide o bagnate, anche solo il fatto di toccare un recinto di questo tipo con singole piume può provocare una scarica elettrica che causa reazioni di spavento con conseguenti lesioni.

Articolo 14 **Alimentazione**

(art. 3 cpv. 3 e art. 4 cpv. 1 e 21 OPAn)

Gli alimenti per ratiti devono essere puliti, freschi e consistere principalmente in foraggio grezzo. Se gli alimenti sono distribuiti in quantità sufficienti in diversi posti, possibilmente nella stessa composizione, ogni animale ne riceve la quantità giusta indipendentemente dalla sua posizione a livello gerarchico.

I minerali ricchi di calcare sono importanti per lo sviluppo di ossa, artigli, piume e dello strato corneo del becco. Le pietre per la digestione (gastroliti) servono agli animali per la triturazione meccanica degli alimenti e contribuiscono così a un'assunzione efficiente delle sostanze nutritive. Le sostanze minerali contenute nelle pietre per la digestione si dissolvono lentamente e sono costantemente utilizzati dall'organismo.

Anche se i ratiti che si cibano di foraggio verde possono coprire in ampia misura il loro fabbisogno idrico con gli alimenti assunti, è importante mettere loro a disposizione abbeveratoi, in particolare nei mesi caldi. Anche il bacino per il bagno, di cui all'articolo 12 capoverso 3, è spesso utilizzato come abbeveratoio se l'acqua è sufficientemente pulita e fresca.

Sezione 4: Quaglie

Articolo 15 **Parchi**

(art. 3 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 2 e allegato 2 tabella 2 cifra 29 OPAn)

Le quaglie non volano e nel loro ambiente naturale si muovono su terreni cosparsi di sabbia o lettiera. Se per motivi aziendali è necessario integrare una rete a maglie, questa può coprire al massimo la metà della superficie su cui si muovono gli animali. L'altra metà deve essere coperta da lettiera. Nel loro ambiente naturale, le quaglie si nascondono sotto ceppi d'albero o nel sottobosco. Pertanto, nel parco occorre disporre di sufficienti possibilità di nascondiglio. I nidi devono corrispondere alle dimensioni minime.

Articolo 16 **Accesso all'acqua**

(art. 4 cpv. 1 e allegato 2 tabella 2 cifra 29 OPAn)

Le quaglie devono sempre avere accesso all'acqua. Nel caso ideale, disporre due contenitori d'acqua per parco. Così, anche se uno dei due contenitori è vuoto od ostruito, resta una seconda fonte di acqua a disposizione. Gli abbeveratoi a tettarella garantiscono la presenza permanente di acqua. Per ogni parco installare almeno due abbeveratoi a tettarella. Per gli effettivi grandi, occorre calcolare un abbeveratoio a tettarella per 30 animali.

Sezione 5: Pesci

Articolo 17 Struttura degli acquari

(art. 3 cpv. 1 e 2 OPAn)

Ai pesci tenuti in acquario bisogna offrire un ambiente che corrisponda il più possibile al loro habitat naturale. Le strutture proteggono i pesci dai disturbi, riducono lo stress e aumentano il benessere degli animali. Inoltre, servono ai pesci per ritirarsi in seguito a un riflesso di fuga davanti a una minaccia reale o supposta.

Articolo 18 Bacini

(art. 3 cpv. 1 e 2 OPAn)

Nei bacini artificiali bisogna garantire che una parte della superficie dell'acqua sia in ombra affinché i pesci si possano proteggere da una forte irradiazione solare. Inoltre, nelle zone in ombra si creano delle zone di ritiro protette e, nei bacini in cui l'acqua non è mischiata intensamente, delle lievi differenze di temperatura che possono contribuire al benessere dei pesci. Durante i mesi invernali, le misure per creare ombra artificialmente non sono necessarie perché l'insolazione è meno intensa e non contribuisce praticamente al riscaldamento della temperatura dell'acqua. Tramite la posizione più orizzontale del sole, si creano automaticamente delle zone d'ombra nei bacini.

Le zone in cui è presente una corrente motivano i pesci a nuotare attivamente. Una corrente corrispondente alla specie nei bacini scorritori può promuovere il comportamento natatorio naturale dei pesci e migliorare le condizioni di detenzione.

Sezione 6: Rettili

Articolo 19 Serpenti velenosi non pericolosi

(art. 89 lett. h OPAn)

Per la detenzione privata di serpenti velenosi è fondamentale necessaria un'autorizzazione per la detenzione di animali selvatici. In base all'articolo 89 lettera h OPAn, si definiscono per quali serpenti non pericolosi non è necessaria un'autorizzazione. Le specie corrispondenti sono elencate all'allegato 1 della presente ordinanza.